HDI
HL 3MQG J

TAMASSIA

La medicina forense

1902

ITA
907
TAM

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

LA MEDICINA FORENSE

NEI NUOVI REGOLAMENTI UNIVERSITARÎ

NOTA

DEL DOTTOR ARRIGO TAMASSIA

PROF. ORDINARIO DI MEDICINA LEGALE NELLA R. UNIVERSITÀ DI PADOVA

MEMBRO EFFETTIVO DEL R. ISTITUTO VENETO

(Adunanza del 18 maggio 1902)

BIBLIOTECA LUCCHINI

10267

N.° d' ord. 6928

663

VENEZIA

OFFICINE GRAFICHE DI C. FERRARI

1902

Digitized by Google

UCCHINI

LA MEDICINA FORENSE

NEI NUOVI REGOLAMENTI UNIVERSITARÎ

NOTA

DEL DOTTOR ARRIGO TAMASSIA

PROF. ORDINARIO DI MEDICINA LEGALE NELLA R. UNIVERSITÀ DI PADOVA

MEMBRO EFFETTIVO DEL R. ISTITUTO VENETO

(Adunanza del 18 maggio 1902)

VENEZIA
OFFICINE GRAFICHE DI C. FERRARI
1902

Digitized by Google

I nuovi regolamenti universitarî sono stati accolti con le voci più discordanti. Alcuni vi trovano un regresso, una tendenza ad abbassare l'idealità scientifica; altri vi scorgono delle ingiuste preferenze e delle inique mutilazioni; e non mancano neppure i soddisfatti. Forse la grande maggioranza degli studiosi giudica inutili queste innovazioni, ritenendo che il vero progresso scientifico nè si promuove, nè si consegue con la pioggia di regolamenti superlativi, ma bensì con la coltura copiosa, perennemente rinnovata, di coloro, cui lo Stato affida tanto l'ufficio di insegnare, quanto quello non meno nobile, dai politicanti ignorato, di accrescere col lavoro il patrimonio della scienza.

Ma provvide o fatali, inopportune o necessarie, queste nuove disposizioni ministeriali si intessono ormai alla nostra vita universitaria e lo studiarne le tendenze e le conseguenze forma per sè stesso materia di indagine scientifica pura, quando non diventi grido d'allarme od invocazione urgente di ritocchi. E nessuno più di noi può sentirsi in diritto e in grado di portare questo giudizio, ammaestrati, come siamo, dalla esperienza dei vecchi regolamenti, dalle aspirazioni scientifiche, che cercano aere più spirabile, ben più al di là del misero meccanismo burocratico, dei gretti orizzonti del dilettantismo o del capriccio dell'ambiente politico. Ed io vorrei che tutti coloro, che amano i loro studi, senza esitazioni, senza timore di folgori ministeriali portassero il loro esame su queste nuove norme regolamentari. Così si fornirebbe

Digitized by Google

un prezioso materiale per una nuova edizione emendata od anche trasformata.

Mi sia permesso quindi di accennare alla posizione fatta nei nuovi regolamenti alla *Medicina forense*, al cui incremento ho dedicato le migliori mie forze.

Nel regolamento della Facoltà medica essa ha mantenuto il suo posto con le *materie fondamentali* (art. 2).

Va data lode al Ministro di non aver obbedito ai susurri boriosi di qualcuno che, in opposizione alla legge Casati, ed alla importanza civile della medicina forense, l' avrebbe voluta relegare fra le ombre morte, ossia fra le materie *complementari*, perpetuamente in pericolo di essere asfissiate dalle sorelle maggiori, o di morire di tisi. Solo coloro, che contendono alla medicina il diritto di portare la sua luce nelle indagini sociali, di infondervi l' alito vivificante dello sperimento biologico, di volere la giustizia sempre più in armonia col fatto naturale; solo essi potevano tendere tale insidia ad un ordine di studi, i quali, anche astraendo dalla loro funzione scientifica e sociale, hanno avuto in Italia culla onorata e splendore di tradizioni.

Anzi dal pericolo di un immeritato ripudio, siamo passati, coi nuovi regolamenti, a speranze di fecondo incremento. L'art. 22 del nuovo regolamento per la Facoltà medica accenna infatti alla costituzione d' una *Scuola per i periti giudiziari*. È un' affermazione platonica ancora; un annuncio vago del futuro; ma è un sintomo lieto, che dice essersi ormai imposto il concetto d'una scuola per i periti giudiziari come una necessità urgente, come complemento di dottrina e di sperienza alla laurea dottorale. Il voto quindi, da tanto tempo espresso da noi e da tutti i cultori italiani della medicina forense, sarebbe prossimo al suo compimento; e le calamità, che sgorgano dallo stato presente, troverebbero un sapiente correttivo.

Libero ciascuno di anatemizzare, nella propria aridità mentale, i nostri studî come accozzaglia inorganica di dottrine; libero qualche pedante di negarne non solo l' alto ufficio civile, ma lo stesso diritto all' esistenza, perchè essi non si inquadrano in una definizione sonora; ma deve esser pur diritto in noi di rispondere che l' onore, i diritti personali dei cittadini, e l' integrità fisica e morale dell' organismo sociale non hanno pregio minore delle di-

Digitized by Google

gestioni felici, dei refrigeri ai dolori, delle vittorie più o meno trionfali contro le malattie, che assalgono l'uno o l'altro di noi. Impressioni che l'assistenza ai dibattimenti penali quasi ogni giorno rinnova, facendo invocare provvedimenti, che assicurino alla magistratura un'alleanza con la scienza, ben lungi quindi dal contatto subìto ora, per impero di legge, con gente inetta od indegna. La sfiducia della magistratura verso l'ufficio del perito, quale oggi funziona, è giunta a tal grado, da compendiarsi in queste parole, a noi dirette, da un insigne magistrato della capitale: " Noi ascoltiamo questi signori per dovere di legge e di creanza; ma le loro parole, appunto perchè erranti nel vuoto, e non di rado strumenti impuri degli interessi delle parti, non hanno più autorità sulle nostre convinzioni. Noi deliberiamo secondo il nostro buon senso, precisamente come se quei signori, che avrebbero dovuto essere i giudici scientifici, non avessero nè scritto, nè aperto bocca ". È, come vedesi, un ritorno radioso alle innocenti aspirazioni del senso comune, da cui sgorgheranno nuovi gaudi alla giustizia, nuove luci alle istruttorie penali. Ma nel fondo il pessimismo di quel magistrato non è ingiusto. Se io volessi imbandire al pubblico certe prodezze peritali di qualche " modesto pratico ", che pur gode la fiducia della magistratura inquirente, non narrerei certo i fasti della medicina forense militante, e dimostrerei provvidenziale quel contradditorio tra i periti, che qualche ingenuo Catone schernisce come una curiale degradazione della medicina, fingendo non sapere che esso tende a ricondurre il giudizio peritale alla sua onesta funzione, mercè la dimostrazione del fatto, senza frangie e senza ombre di ignoranza o di passione.

Quell' uomo dunque *probatæ artis et fidei* dell' antico pretore, dobbiamo crearlo. Dobbiamo mettere come consiglieri presso la magistratura, dei medici, che sappiano illuminarla; che portino nei loro responsi peritali non solo un' alta serenità morale, ma ancora la conoscenza sicura, informata a tutta la serietà della indagine obbiettiva e sperimentale moderna. Così quel *fatto* da cui il magistrato, a dirla all' antica, dovrà derivare il *diritto*, costituirà il primo incrollabile documento; e le sue sentenze si ritemperanno a questa fonte sincera, e rifuggiranno pudicamente dalle suggestioni ribelli e grottesche del semplice bonsenso. E poichè i soli anni di studî universitari sembra non bastino a darci questi periti ideali, sia benvenuta quella " *Scuola per i periti medici giudiziari* " promessa dal nuovo regolamento, che dovrebbe

Digitized by Google

educarli, e far di loro, come avviene in Germania, una vera magistratura scientifica.

Così esauditi i nostri voti, verranno a cessare quegli scandali scientifici, che, tanto in danno dell' individuo, quanto della difesa sociale, si risolvono sempre in offese alla giustizia.

Noi impiegheremo tutte le nostre forze, perchè questa novella istituzione prosperi, e diffonda al più presto la sua azione salutare. Ma ben si comprende che l' opera nostra isolata languirà ancora nelle nebbie dell' aspettazione e dei disegni, se il ministro dell' Istruzione, di conserva con quello della Giustizia, non prenderà l'iniziativa diretta, efficace verso la sua salda ed organica costituzione e la sua funzione didattica. Non basta enunciare un'idea innovatrice; è necessario curarne il felice compimento. I mezzi presenti delle nostre scuole sono troppo esili, perchè la nostra iniziativa individuale possa bastare a gettare le basi di questi Istituti e ad assicurarne una vita, se non rigogliosa, almeno modestamente feconda. L' aiuto diretto del Governo si presume come prima condizione, come soffio iniziatore. Il resto lo faremo noi con animo fidente, con quell' ardire generoso, che accompagna il conseguimento d' un intento da tanto tempo vagheggiato. Sarà d' uopo altresì che, messo sulla via di questa utile riforma, il Ministro della Istruzione si accordi con quello della Giustizia, perchè le indagini peritali vengano (come succede in Germania ed in Austria) di diritto affidate a coloro che avranno conseguito il diploma di perito giudiziario, e la scuola universitaria di medicina legale, come il centro di questi studi, non sia defraudata, come oggi giornalmente lamentasi, di quel materiale forense, che forma argomento del suo insegnamento.

Così di passo in passo ci avvieremo a quell' insieme di istituzioni medico - giudiziarie, che offriranno alla magistratura responsi degni di fiducia, e contribuiranno, con la loro produzione scientifica, e con la loro azione pratica all' impero del diritto, a quella felicità sociale, che, secondo Romagnosi, deve essere l' intento supremo delle leggi.

Ma sarà pur d' uopo, che il Ministro della Istruzione, se vuol davvero fondare e mantenere in vita queste scuole pratiche di perito, stringa pure, oltre che col Guardasigilli, col Ministro delle Finanze un' alleanza, e non di sole parole; ed il Ministro Carcano,

Digitized by Google

sì fervido propugnatore d'ogni riforma liberale, ci sarà largo d'aiuto. La decadenza della pratica medico-forense va cercata, non tanto in una pretesa indifferenza degli ingegni verso questi studî, quanto nella mancanza d'attrattiva d'un'equa rimunerazione. Là dove si può sperare che l'applicazione dell' ingegno non sia assolutamente sterile, i cultori delle discipline medico-forensi non scarseggiano, tanto che, anche di recente, notammo, con vera compiacenza, un considerevole gruppo di giovani valorosi disputarsi, con lavori seri di laboratorio, l'ufficio di professore universitario. Ma quale promessa di compenso ora si offrirebbe al giovane, che avesse ottenuto da questa scuola pratica il diritto di essere perito? Le tariffe giudiziarie, che oggi pretendono compensare l'opera sua faticosa, delicata, sono sì meschine, da rappresentare una sportula indegna, quasi un' offesa. Sancite cinquant'anni fa pel piccolo Piemonte, quando l'esigenze della vita erano più modeste ed il denaro più prezioso, rimasero fino ad ora immutate; ed assegnano al lavoro del perito tal miseria di compenso, da equipararlo in questo al più umile operaio. Naturale quindi che ora si rifugga studiosamente dall' ufficio di perito, e che, con questa diserzione degli elementi più studiosi e più valenti, si apra la strada ai mestieranti, a quegli stracchi medici senza clienti, che Orfila, nella sua giusta indignazione, chiamava tanto vergogna della medicina, quanto affronti alla giustizia. Il fattore economico quindi, come tende ora a staccare i migliori dalle aule giudiziarie, tenderà pure a staccarli dalle scuole pratiche dei periti, quando le promesse del legislatore per l'opera loro saranno ancora contenute nell' indegna misura presente. Sono giovani, che dopo aver conseguito il loro diploma di dottore, si danno a nuovi studî, a nuovi dispendi, per acquistare un altro diploma, che segna un avanzamento della loro coltura e del loro valore personale. Essi hanno diritto d' attendersi un riconoscimento, non tutto ideale, da parte dello Stato, della importanza del loro ufficio, della responsabilità che si assumono, delle fatiche che sostengono. Senza di ciò la *Scuola pratica* potrà promettere, allestire gli insegnamenti più utili, più attraenti; ma correrà pericolo di tener chiusi i suoi battenti per mancanza di alunni.

Quello che avvenne nel campo dell' igiene, dovrebbe essere istruttivo nel nostro. Fin che leggi e regolamenti non aprivano ai cultori dell' igiene pubblica le vie ad uffici retribuiti, l' igiene viveva assai modesta nei laboratorî universitarî, e placidamente

Digitized by Google

spandevasi su gli studenti come ogni altra disciplina teoretica. Qualche adoratore solitario la degnava di uno sguardo affettuoso; la gran maggioranza però degli studenti e dei giovani laureati sospendeva gli omaggi all' indomani dell' esame o della laurea. Eppure anche allora essa era nobile parte della medicina civile, la fonte benefica della profilassi dei grandi morbi popolari, la custode della pubblica salute. Bastò una legge che istituiva i medici provinciali, e gli ufficiali sanitari, perchè i cultori dell' igiene, giovani e maturi, si moltiplicassero con fioritura fin troppo rigogliosa. Eppure l' ufficio e l' indole degli studî igienici non si sono mutati. Ma si sono invece mutate sostanzialmente le speranze di coloro, che pensano dedicarvisi. Gli uffici di medico provinciale, la stessa modesta posizione di ufficiale sanitario spiegano questo fervore igienico improvviso. Anche astraendo dall' ufficio relativamente raro, e quindi troppo conteso, di medico provinciale, quello solo di ufficiale sanitario, che addobba il medico condotto d' una certa lustra d' autorità governativa, e lo conforta poi prosaicamente di qualche briciola di stipendio di più, oggi costituisce stimolo sufficiente a nuovi studî, a nuove prove. E così indirettamente si promuove una più valida tutela igienica generale.

Lo stesso avverrà di coloro, che avranno conseguito il diploma di periti giudiziarî, qualora lo Stato, al privilegio di cooperare alla retta amministrazione della giustizia, associerà un compenso, che non sia, come è attualmente, quasi un' irrisione alla responsabilità, al delicatissimo loro ufficio.

Il regolamento della Facoltà medica lascia quindi sperare che alla attività scientifica e pratica della medicina forense si schiuderanno giorni migliori, in vantaggio non lieve della scienza e dell' amministrazione della giustizia; la quale potrà trovare nella medicina, mercè tali provvedimenti, fonti pure di dottrina e di consiglio.

Ma nel regolamento per la Facoltà giuridica la nota di compiacenza e di speranza cede invece ad una di sorpresa dolorosa e di sfiducia. Noi non pretendiamo, nè abbiamo mai preteso che le “ nozioni elementari di medicina legale „ impartite fin ad ora agli studenti di diritto, rappresentassero l' ideale degli studî positivi sulla natura umana, che lo Stato era in dovere di

Digitized by Google

fornire ai giovani giuristi: nè siamo sì ingenui da credere, che la sanzione finale dell' esame su quest' esile programma, desse grave autorità alla materia ed all' insegnante, anche quando egli avesse messo tutto l' impegno nel compendiare in lucidi tratti la sintesi delle dottrine medico-forensi. Ma eravamo sempre davanti ad una materia dichiarata obbligatoria, quindi necessariamente integrante della carriera scolastica.

La parola, che accennava ad un ideale un po' diverso da quello che le pure dottrine giuridiche avevano descritto; il soffio di naturalismo, di realtà rifuggente dai facili sistemi astratti; il dovere di dubitare tanto delle formule idealiste, quanto delle vanterie antropologiche nei problemi attinenti la personalità fisica dell' uomo, le sue passioni, le sue aberrazioni, i suoi trasporti criminosi; la discliplina insomma severa del metodo sperimentale dovevano, sia pure languidamente, insinuarsi, mercè queste lezioni, nel cervello dei giovani, e mostrar loro che agli occhi dello Stato avevano eguale dignità tanto la concezione strettamente storica e giuridica, quanto l'indagine diretta, la fisiologia, direi, dei fattori umani delle leggi.

Se vi era savia riforma, quella doveva essere di rendere più esteso questo contatto dei giovani con gli elementi naturali, sì che essi, svincolandosi dalla atmosfera troppo fredda e troppo artificiosa dei sistemi filosofici e giuridici, apprendessero che vi era un altro mondo più vivo che si agitava intorno a loro, e che era necessario ritemprarsi, al metodo fisiologico, se bramavasi contribuire alla trasformazione sempre più positiva delle scienze sociali. Suprema, salutare indicazione didattica in questi giorni, in cui la diffidenza delle dottrine metafisiche e l' arroganza presuntuosa di qualche positivista sbalzano le menti dei giuristi in un mare di dubbî, facendo desiderare una guida che le illumini tra questo torbido conflitto. Basta, per persuadersene, volgere l'attenzione alla crisi, che attraversa ora il diritto penale. Da una parte troviamo taluni venerabili adoratori del metodo metafisico, veri Farinacci e Boehmeri redivivi, che nulla veggono al di là di una psicologia tutta accademica dell'uomo criminale, al di là degli articoli curiali, convenzionali del codice; dall'altra parte taluni altri, entusiasti clamorosi del cosidetto metodo positivo, si illudono risolvere il problema della criminalità con qualche misura tronca di cranii, con qualche dato statistico, con qualche formula scintillante rubata alla biologia; quindi l'ostinazione nel metodo così detto classico, il disprezzo d'ogni

Digitized by Google

utile innovazione critica o sperimentale, di fronte alla baldanza giovanile, alla vanteria ciarlatanesca, all'esagerata fiducia nella potenza del numero e della misura. Il diritto penale oggi si dibatte fra queste correnti; e chi può trasfondergli una vita nuova, l'alito della modernità sperimentale, è certo quegli che sappia applicare allo studio naturale dell'uomo sano, alienato, criminale il metodo obbiettivo, severamente sperimentale, senza vincoli superstiziosi col passato e senza il fanatismo asmatico verso i cosidetti " nuovi orizzonti ". Ed è sì fecondo, sì promettente quest'ufficio rigeneratore della medicina verso il diritto penale, che ormai si disegna, in un avvenire non lontano, un'utile sua scissione dalla procedura penale, in tal guisa che esso, mirando alla storia naturale dell'uomo criminale, venga a costituirsi come branca a sè, come una moderna germinazione della medicina forense, e resti invece cómpito della procedura penale la esposizione delle formalità giuridiche, delle definizioni e delle ritualità dell'indagine strettamente giudiziaria e delle sanzioni penali.

Parimenti tutto quanto nelle leggi penali e civili concerne la personalità fisica dell'uomo è pur materia spettante ai nostri studî; e se la pratica forense ne ritrae non lieve vantaggio dal conoscere in qual modo debbano alcune disposizioni dei codici essere scientificamente intése ed applicate, si lavora pure per l'idealità, per un perfezionamento sempre più vitale delle leggi, additando quali sieno le formule, che le scienze biologiche condannano, quali le correzioni, quali le innovazioni da esse consigliate. Anche quindi in tale sua modesta funzione l'insegnamento della medicina legale ai giuristi porge una vantaggiosa preparazione all'esercizio forense, una padronanza del senso retto dei concetti medici dei codici, un'aspirazione verso una giustizia inspirata alle contingenze variabili della realtà.

Orbene: la posizione, che viene assegnata dai nuovi regolamenti all'insegnamento della medicina legale, le toglie in gran parte di esercitare questa sua azione rinnovatrice nella cultura dei giovani giuristi. Poichè essa, da materia obbligatoria, scende al grado di materia " *complementare* " ossia di quelle, che debbono la loro esistenza alla benevolenza delle altre, consacrate come " fondamentali ".

Non mi si risponda che vi può essere un guadagno nell'intensità della sua azione, in quanto che lo Stato esige ora che detto insegnamento, quantunque relegato fra i complementari, sia sem-

Digitized by Google

pre ufficialmente impartito, e non in sole trenta lezioni, ma per tutto l' anno scolastico. Ma esso è sempre soggetto al giudizio di vita o di morte che la Facoltà di giurisprudenza può infliggergli: cioè alla dichiarazione che questo corso debba comprendersi fra quelli, su cui lo studente vorrà sostenere gli esami; ed è ancora soggetto alla vicenda che, malgrado la Facoltà giuridica l'abbia incluso fra i complementari d'esame, lo scolaro scelga altrove..... E così quest' insegnamento poco sorretto nella sua autorità ufficiale, correrà pericolo di non aver uditori; od avendone taluni erranti o solitari, intisichirà per la mancanza di quel ricambio intellettuale, che avvince maestro e scolari, quando questi costantemente ne accolgono le idee. E la formalità dell' esame, sia pure come ombra fugace, costituisce pur esso un vincolo, per tener alto il prestigio d' una scuola (1).

Ritorniamo quindi con questi nuovi regolamenti all' indietro. Mentre con quello per la medicina si accenna a voler compiere sapienti riforme, in questo per la giurisprudenza quasi si respinge la debole corrente di naturalismo, di scienza viva, che era già penetrata. Al presente legislatore pare quasi che le vicende ultime della psicologia dell'uomo sano, alienato, criminale, e gli ultimi portati delle scienze biologiche non esistano; oppure esistendo, sieno fattori estranei, fors'anche dannosi agli studî giuridici o sociali, da consentire a loro, appena per apparenza, ed all'arbitrio mobilissimo delle Facoltà e degli studenti, un qualunque intervento.

Tale tendenza quindi segna il ritorno al classicismo antico; mira a dare alle concezioni astratte il predominio sul metodo critico e sperimentale; a far credere che la rivoluzione iniziata dalle scienze biologiche è rumore ciarlatanesco o vuota vanteria di irrequieti. Tra Farinaccio e Romagnosi il legislatore sceglie Farinaccio; preferisce la tradizione curiale, i prudentissimi glossatori alla critica ribelle, allo sperimentalismo fecondo. Forse

---

(1) È con vera compiacenza che veggo l' illustre penalista dell' Università di Bologna, prof. Stoppato, sostenere con copia d' argomenti dedotti dalla dottrina e dalla pratica forense, la necessità di dare sviluppo sempre maggiore all' insegnamento della medicina legale nelle scuole di giurisprudenza. Io non potevo augurarmi alleato più autorevole in questa mia protesta in favore dei buoni studi. (Vedi prof. A. Stoppato. — *La Medicina legale e il nuovo regolamento per la facoltà giuridica — Riforma Universitaria* n. 15.)

Digitized by Google

avranno consigliato questo passo a ritroso le declamazioni di chi si sgomenta d' ogni pensiero innovatore, fors'anco le esagerazioni invereconde di apostoli troppo fanatici o di abili commercianti di scienza. Ma il legislatore, prima di respingere quel povero fascio di luce dei regolamenti antichi, doveva pure ricordarsi che la grandezza, le speranze della scienza stanno tutte nel metodo positivo; e che questo, come strumento leale di verità e di giustizia, si libra al di sopra delle riluttanze dei retrivi e delle temerarietà degli improvvisatori di dottrine d' occasione.

E poichè noi crediamo al progresso delle idee, al trionfo sicuro della ricerca sperimentale anche nel dominio delle scienze sociali, ci sorride la speranza che un prossimo ritocco ridarà agli studî nostri il loro prestigio, sì che essi con altri, non meno barbaramente mutilati, faranno entrare nelle scuole, nelle menti dei giovani l' alito sano, vigoroso della vita scientifica moderna. Noi non vogliamo trasformare i giuristi in medici. Ciascuno a suo posto. Ma dobbiamo tendere a formare dei magistrati, dei giuristi, dei sociologi, che veggano e sentano al di là della morta lettera della legge, al di là dei convenzionalismi artificiosi delle scuole e dei sistemi; che ricordino che lo spirito felicemente evolutivo delle leggi, deriva dalla intima conoscenza della natura dell' uomo e dell' ambiente in cui esso si svolge. E così avremo la compiacenza di contribuire, se non a troncare, a temprare il dissidio tra le scienze morali e le scienze positive, con lo sguardo verso una meta ancora più augusta, cioè la loro armonica fusione, non solo nel metodo, ma nelle conquiste finali.

(Finito di stampare il giorno 12 giugno 1902)